



ADC

**Associazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**

CAMERA DEI DEPUTATI

**COMMISSIONE FINANZE – DISEGNO DI LEGGE A.C. 2220 DI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 124/2019 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE
INDIFFERIBILI**

AUDIZIONE

ASSOCIAZIONI

ADC - ANC

ROMA, 4 NOVEMBRE 2019



ADC



Associazione
Nazionale
Commercialisti

**Associazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Audizione di ADC e ANC, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sul Disegno di legge A. C. 2220, di conversione in Legge del Decreto Legge n. 124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

Il DI Fiscale al Vostro esame dovrebbe rappresentare un meccanismo efficace per combattere l'evasione fiscale, garantendo un recupero di risorse finanziarie. Pregevole è la ricerca e l'individuazione di settori e modalità operative che costituiscono ambiti ed operazioni ad alto rischio e che richiedono azioni d'intervento.

Sfortunatamente i mezzi e le modalità individuati irrigidiscono e aggravano ancor di più un già complesso sistema fiscale; è possibile che tali meccanismi colpiscano pochi dei soggetti dediti all'evasione ma nel contempo frenino tutte le imprese, anche e soprattutto quelle che cercano faticosamente di essere virtuose.

Sosteniamo da anni che la complessità del sistema fiscale non aiuta a combattere l'evasione, normalmente invece frena in modo rilevante l'economia, bloccandone la crescita e rende meno efficaci i controlli.

Non bisogna ripetere gli errori del passato e usare tutto il vantaggio tecnologico raggiunto in questi anni, con fatica e grazie anche ai commercialisti, per eliminare adempimenti e non sovrapporne di nuovi.

L'insieme di dati in possesso dei vari enti della pubblica amministrazione è immenso e rappresenta una risorsa per il contrasto all'economia sommersa. In tal senso, sarebbe più utile costruire una piattaforma telematica condivisa fra l'Agenzia Entrate – INPS – INAIL – GDF, e creare strutture ad hoc con il compito di monitorare costantemente i dati fiscali e contributivi degli attori del sistema economico e bloccare i comportamenti in frode che danneggiano l'intera comunità.

Alcuni adempimenti, fra quelli inseriti nel testo normativo in esame, sono talmente farraginosi che innescano implicazioni sanzionatorie tributarie e penali senza precedenti e sono impraticabili nella sostanza.

Di seguito vi indichiamo le nostre osservazioni e proposte sull'articolato.

TITOLO I
Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

Art. 1

(Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione)

L'accollo tributario trova nello statuto del contribuente la sua legittimazione. La disciplina civilistica che inizialmente viene richiamata è solo per evidenziare che l'Istituto contrattuale è previsto nel codice civile. Tuttavia, nell'accollo che prevede il pagamento dei debiti dell'accollato, anche per il tramite dei crediti tributari dell'accollante, si evidenzia un terzo soggetto: lo Stato...per cui lo strumento è valido a condizione che: i crediti tributari siano reali ed esigibili; che si possa contrapporre la compensazione legale; che vi sia da parte dell'AdE l'assenso (di fatto la compensazione di un credito tributario è al pari di una cessione del credito dell'accollante in favore della stessa AdE che, a sua volta ne tiene conto per azzerare, per partita omogenea nel valore, il debito tributario dell'accollato (ovvero di colui il quale viene sostituito nell'adempimento dell'obbligazione tributaria).

Tale possibilità è normativamente prevista dall'art. 8, comma 2 della legge n. 212/2000 mentre il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che, con riguardo all'intero contenuto dell'art. 8, legge 212/2000 («tutela dell'integrità patrimoniale») vengano emanati decreti attuativi che non hanno mai visto la luce. Con riferimento all'accollo, bisogna evidenziare che risulta espressamente disciplinato dal codice civile, all'art. 1273.

Tornando alla norma in esame, ferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge (comma 1), onde prevenire comportamenti fraudolenti, la disposizione chiarisce che per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell'accollante, negando qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto (comma 2). Viene, inoltre, specificato che i versamenti disposti in spregio della previsione normativa si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti (comma 3). Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento (comma 4). Si dispone che l'accollante sia coobbligato in solido con l'accollato per l'imposta e gli interessi.

La relazione tecnica fa riferimento al divieto di pagamenti tramite compensazione. La finalità è sempre la stessa: impedire la compensazione intersoggettiva dei crediti tributari per il tramite dell'accollo, per limitare le possibili frodi fiscali, evitando le garanzie procedurali previste nell'ordinamento in caso di cessione dei crediti tributari (si pensi all'art. 43-bis, dpr n. 602/1973, o alle disposizioni in materia di consolidato fiscale nazionale).

Come riportato nel comma 1 dell'articolo 1, l'accollo tributario è sin dal 2000 presente nello Statuto del contribuente, che può essere definito come un patto tra lo Stato e il contribuente, simbolo della tanto decantata compliance tra agenzia delle entrate e contribuente.

La possibilità di utilizzo dell'accollo è stata però da sempre contrastata dall'Agenzia delle Entrate, per ultimo attraverso la risoluzione 140E/2017, la quale viene ripresa integralmente attraverso la presente norma sia in termini di mancato accesso all'accollo tributario sia in termini di sanzioni previste in capo all'accollante che al debitore.

Preoccupante, quindi, la possibilità che tale norma cerchi di “legittimare” l’eccesso di potere dell’agenzia delle entrate la quale con una semplice risoluzione si è sostituita alla norma applicando sin da subito importanti sanzioni in capo ai debitori.

Nella relazione illustrativa si specifica che la norma vuole regolare la figura dell’accollo tributario; orbene, regolare significherebbe applicare il comma 2 dell’art.8 dello Statuto del contribuente, emanando, quindi, quei decreti attuativi attesi dal lontano 2000, mentre con l’attuazione di tale articolo si andrebbe completamente ad annullare i benefici dell’accollo tributario.

Interessante, inoltre, la relazione tecnica dove si specifica che grazie al grande lavoro dell’agenzia delle entrate il totale dei crediti indebitamente compensati tramite l’istituto dell’accollo nel 2018 è pari ad € 351, non si comprende quindi la necessità dell’emanazione di quest’articolo contro tale istituto.

Al contrario, l’istituto dell’accollo tramite compensazione potrebbe liberare tutte quelle risorse oramai bloccate in capo alle varie società, perennemente a credito a causa delle diverse norme emanate per contrastare l’evasione.

Comunque gravissima si considera la possibilità che vengano demandate al Direttore dell’AdE le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo. Non è chiara a tal proposito la finalità del Legislatore e quali possano essere le ulteriori disposizioni. Questa, si configura come un eccesso di delega ad un soggetto esterno, l’AdE.

Inoltre, di fatto, l’introduzione della fattura elettronica e delle liquidazioni periodiche permette un controllo capillare ed immediato dei crediti spettanti. La norma potrebbe salvaguardare gli accolti infragruppo e subordinare le compensazioni alle presentazioni della dichiarazione iva e dei redditi.

Art. 2

(Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione)

Anche questa norma ha l’intento di limitare l’utilizzo delle compensazioni.

La relazione tecnica, a tal proposito, non fornisce alcuna informazione né tantomeno alcuna giustificazione che permetta di quantificare l’abuso di tale strumento, si limita a evidenziare che: *..... la “puntuale”, attività operativa già condotta, vi sono situazioni di concentrazione di rilevanti crediti fittizi nei confronti di un numero limitato di soggetti.*

A fronte di tale aleatoria affermazione si prevedono 200 milioni di euro di minori spese!

Perché di minori spese?

Inoltre, per stessa ammissione da parte dei tecnici fatta nella relazione, un rischio relativo ad un limitato numero di soggetti impedirebbe a molteplici soggetti di avvalersi di un diritto.

In considerazione di ciò, opererebbe l’esclusione *a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA.*

Quindi, non potrebbero essere compensati crediti da Bonus Renzi, crediti maturati nei confronti degli Enti previdenziali, quali quelli spettanti in caso di malattia-maternità-assegni familiari, oppure da mod. 730 dei dipendenti, crediti di imposta.

Sicuramente tale esclusione non dovrebbe applicarsi in caso di Durc regolare oppure in caso di anticipazioni monetarie effettuate dal contribuente per conto dello Stato, anticipazione che il contribuente non può rifiutarsi di effettuare e che non sono collegate in alcun modo ad imposte del contribuente.

Nella relazione si legge che *i predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso*, ma non vengono specificati modi e tempi, questi ultimi notoriamente biblici (infatti l'istituto della compensazione è stato introdotto proprio per sopperire a tale lungaggine!). Devono essere garantiti i rimborsi entro la fine dell'esercizio finanziario. Inoltre non si tiene conto del fatto che le richieste di rimborso vanno presentate ad ogni singolo Ente, aumentando costi per ottenere il rimborso di quanto anticipato.

Art.3

(Contrasto alle indebite compensazioni)

Questo articolo prevede che *“La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.”*.

Inoltre:

“Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Queste disposizioni limitano eccessivamente la funzionalità dell'istituto della compensazione dei crediti, istituto che è nato proprio per far fronte alla lentezza da parte dello Stato nell'erogare direttamente le somme dovute a fronte di crediti maturati dai contribuenti.

La compensazione è uno strumento che permette di ottimizzare le disponibilità finanziarie dei contribuenti; un meccanismo che tuttavia prevede diverse limitazioni che rischiano, in alcuni casi, di comprometterne lo stesso utilizzo per il timore dell'utilizzatore e, di riflesso, del professionista che lo assiste, d'incorrere nell'irrogazione delle pesanti sanzioni previste.

La sanzione prevista oltretutto non rispetta neanche il principio di “proporzionalità”: a fronte di una compensazione di pochi Euro è prevista una sanzione di Euro 1.000,00; spesso per una singola scadenza, ad esempio relativa al versamento di ritenute e contributi per dipendenti e collaboratori possono rendersi necessari anche due o tre modelli F24 (addizionali regionali e comunali per importi di qualche decina di Euro), e in questi casi verrebbero comminate sanzioni per 2.000,00/3.000,00 Euro? Oppure in caso di capienza parziale del credito?

Tale norma penalizza principalmente il mondo dei liberi professionisti che subiscono le ritenute sul fatturato e non sul reddito ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Per tale ragione, i professionisti risultano molto spesso detentori di credito Irpef che viene utilizzato in compensazione con altri debiti tributari.

Il procrastinare la possibilità di compensare il credito per liberi professionisti produrrà la necessità di ricorrere al finanziamento bancario e quindi il pagamento interessi passivi.

Le critiche ai primi tre articoli di questo Decreto nascono da un problema di fondo:

il problema non sono le compensazioni di crediti nei confronti dello Stato, il vero problema è dare certezza al credito in tempi rapidi. La realizzazione di tale obiettivo è principalmente nelle mani dell'Agenda delle Entrate e, di corollario, in quelle degli altri Enti che vengono coinvolti in tale meccanismo, (Inps -Inail); nel decreto vengono enunciati principi di collaborazione tra tutti questi soggetti, collaborazione che ad oggi non è mai stata posta in essere e non certo per colpa dei contribuenti, i quali sono costretti ogni giorno ad inviare dati in modalità telematica senza avere alcun beneficio in cambio!

Ancora una volta con tali norme si amplia la burocrazia (oramai anche digitale) che impone lacci e laccioli e, nel contempo, viene indirettamente asserito, nello stesso articolo 3 comma 4, che ad oggi non è ancora in piedi un sistema di controlli incrociati efficace che consentirebbe agli onesti di avvalersi dell'Istituto della compensazione ed ai disonesti di non farla franca, creando squilibri a livello di concorrenza.

Con tanto impegno da parte dei professionisti e di tutti gli operatori economici è stata attuata l'introduzione della fattura elettronica; la P.A. dovrebbe utilizzare tale rivoluzione per creare un sistema di controlli efficace, efficiente e veloce.

Affiancato a questo sistema, occorre una volta per tutte definire i modelli delle dichiarazioni, entro la fine di ciascun anno finanziario, mettendo a disposizione dei contribuenti i software (completi di modelli ISA) ed i modelli di controllo dal 1° gennaio di ciascun anno. Ciò consentirebbe ai contribuenti di presentare le dichiarazioni fin dal mese di gennaio, rendendo i crediti immediatamente fruibili e permettendo di accedere sin da subito ai meccanismi premianti previsti dagli stessi ISA, rendendo possibile la compensazione dei crediti superiori ai cinquemila Euro senza visto di conformità.

Art. 4

(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

La prima parte della norma, in nome di un senza dubbio condivisibile intento di lotta all'evasione, incide, tuttavia, **in maniera esorbitante sulla gestione degli appalti di opere e servizi, prevedendo, a carico non solo delle imprese appaltanti ma anche di moltissimi altri soggetti (art. 4 c. 1 del presente DeF con introduzione dell'art. 17 bis al Dlgs 241/97) l'obbligo di versamento delle ritenute fiscali operate sulle paghe dei lavoratori dipendenti delle appaltatrici e delle sub-appaltatrici.** L'espresso richiamo all'articolo 23 comma 1 Dpr 600/73 relativo ai soggetti obbligati a tale adempimento coinvolge tutti i soggetti economici (*società di persone, di capitali, imprenditori individuali, liberi professionisti, i curatori fallimentari, i commissari giudiziali, i condomini*) che affidano l'esecuzione di un servizio di qualsiasi natura senza una adeguata distinzione degli ambiti di funzionamento del contratto d'appalto dell'opera o del servizio. Per intenderci, se un condominio, un'associazione senza scopo di lucro, un asilo privato che affida un servizio generico ad un'impresa, in qualità di soggetto committente dovrebbe versare le ritenute del personale eventualmente impiegato dall'impresa che esegue la prestazione.

La nuova norma prevede che ***"i soggetti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e***

dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio". Così come è scritto il nuovo obbligo non ha limiti sostanziali ed opererebbe in qualsiasi ambito economico astrattamente pensabile.

In buona sostanza, utilizzando la provvista allo scopo messa a disposizione dalle appaltatrici e dalle sub-appaltatrici (o compensando con eventuali importi maturati ma non ancora liquidati a loro favore), la committente dovrà versare, a propria cura ed in nome e per conto di questi soggetti, le ritenute da questi effettuate sugli stipendi dei propri dipendenti.

L'articolo prevede un meccanismo molto complesso e farraginoso di comunicazioni incrociate tra i tre soggetti tale da rendere, di fatto, improponibile la norma in considerazione dell'enorme carico di lavoro che determina e delle responsabilità ad esso relative.

Un unico esempio vale per tutti: entro cinque giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute, la appaltante dovrà ricevere dalle appaltatrici e sub-appaltatrici, **al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese**, un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Se immaginiamo che un soggetto può avere più imprese appaltatrici e sub-appaltatrici, appare di tutta evidenza **l'impossibilità di fatto di funzionamento** di un meccanismo così complicato. La P.A. non può sopperire a una sua colpevolmente carente attività di controllo, scaricando sui contribuenti oneri e quasi impossibili adempimenti.

Viene anche introdotto un preoccupante meccanismo molto complicato, in forza del quale eventuali contestazioni fra i contraenti dell'appalto in merito all'ammontare dell'eventuale rapporto creditori/debitore determinerebbe uno stallo dei versamenti contributivi, per non parlare dell'introduzione degli aspetti sanzionatori di tipo amministrativo con valenza penale ex art.10-bis Dlgs 74/200, con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.

La medesima prima parte della norma prevede l'esclusione dell'obbligo di versamento da parte dell'appaltante per le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici (che ne facciano richiesta) che risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Tale esonero esclude di fatto la stragrande platea degli operatori medio-piccoli che si vedono discriminati rispetto ai soggetti di maggiore dimensione. Serve una esatta disciplina volta eventualmente a includere o escludere, con esattezza analitica, sia le categorie di soggetti coinvolti che l'identificazione delle categorie di appalti e dei servizi a cui si intendere estendere la portata della novella.

Riteniamo che la prima parte della norma appena commentata debba essere assolutamente eliminata.

Discorso diverso può, invece, essere fatto a proposito della seconda parte della norma relativa all'estensione del regime del reverse charge alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi

di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

L'intento di lotta all'evasione, infatti, in tal caso, si ritiene possa essere raggiunto senza particolari aggravii sui contribuenti.

Art. 14

Utilizzo dei files delle fatture elettroniche

Con questo articolo viene prevista l'introduzione del nuovo comma 5 all'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 permettendo così all'Agenzia delle Entrate di memorizzare ed utilizzare tutti i dati contenuti nei file XML delle fatture elettroniche compreso il così detto "corpo fattura" con tutti i dati analitici delle transazioni economiche e dei servizi offerti. Non entrando nel merito delle pur condivisibili finalità di questo articolo, la lotta all'evasione deve essere un obiettivo per tutti, non possiamo esimerci dall'evidenziare la chiara volontà di "dribblare" il provvedimento del Garante della Privacy del 20 dicembre 2018, che specificatamente ha imposto all'Agenzia delle Entrate di cancellare tutti i dati in eccesso rispetto a quelli ritenuti strettamente indispensabili ai fini fiscali, quali appunto quelli riferiti alle singole transazioni contenute nelle fatture elettroniche, se non specificatamente autorizzati dal singolo contribuente. Quanto stabilito da un'Autorità indipendente prevista dal nostro ordinamento, dovrebbe essere rispettato da tutti i destinatari, pubblici e privati senza alcuna distinzione, altrimenti, inevitabilmente, viene lesa la fiducia tra cittadino e le Istituzioni alla base di uno Stato di diritto. Per quanto esposto, la previsione del nuovo comma 5 ter della richiamata norma, appare semplicemente una formula di rito per renderlo compatibile solo formalmente alla normativa Privacy europea, una norma che per il suo contenuto non potrà mai esserlo concretamente.

Art. 16

Semplificazioni fiscali

Strettamente collegato all'introduzione della fattura elettronica è il presente articolo, relativamente alla Precompilata IVA. Tale articolo, al comma 1-bis, prevede che *a partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.*

In tale articolo non vengono individuati entro quando verrà messa a disposizione del contribuente tale dichiarazione e la sua valenza a livello fiscale.

Questa precompilata da quale mese sarà disponibile? Senza questa dichiarazione sarà possibile compensare i crediti superiori ad euro 5.000,00? Per i crediti superiori ad euro 5.000,00 sarà necessario il visto di conformità?

Ancora una volta si rileva una mancanza di certezza nei confronti del contribuente costretto ad attendere tempi e modi dell'AdE e dei partner tecnologici di quest'ultima!!

Il tema delle dichiarazioni precompilate in Italia appassiona il dibattito da circa cinque anni. Abbiamo più volte evidenziato che difficilmente questa metodologia sarà attuabile, sia per la complessità del sistema fiscale, sia per la scarsa fiducia dei contribuenti in ciò che viene proposto dalla Pubblica Amministrazione. L'esempio più lampante, che dovrebbe far riflettere, è la campagna dei 730 precompilati. Dopo cinque anni dalla loro introduzione, solo poco più del 10% degli interessati ha utilizzato tale strumento.

Considerati gli elevati costi sostenuti dalla collettività e gli scarsi risultati fino ad oggi ottenuti, si rende necessaria una seria riflessione su tale procedura, che addirittura si vorrebbe estendere ad altri dichiarativi.

Art. 17

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In considerazione degli importi esigui dei versamenti relativi all'imposta di bollo che i contribuenti devono effettuare, e nell'ottica di una riduzione degli adempimenti fiscali, si ritiene opportuno prevedere il versamento in due rate semestrali di tale tributo.

Art. 18

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

Periodicamente viene riproposto in Italia il tema della limitazione dei trasferimenti del denaro contante. In molti paesi europei non sono previsti limiti al trasferimento del denaro (per esempio Germania), mentre in altri Paesi il limite esiste ma per importi comunque elevati. Già l'attuale limite previsto nel nostro Paese di €. 3.000,00 è il più basso in assoluto, nonostante questo si prevede di portarlo a €. 2.000,00 negli anni 2020 e 2021 per arrivare addirittura a €. 1.000,00 nel 2022. Già con il Governo Monti, abbiamo avuto tale limite di €. 1.000,00 e le statistiche prodotte per quel periodo certificano che l'evasione non è diminuita, anzi è aumentata. È del tutto evidente che non esiste stretta correlazione tra la limitazione dei trasferimenti in contanti e la riduzione dell'evasione. Anzi, per certi versi, stando alle statistiche, l'evasione aumenta con il ridursi del limite, e si prefigura un potenziale danno all'economia del Paese per la contrazione degli acquisti derivante dalla mancata dimestichezza con i pagamenti elettronici di gran parte dei cittadini.

Art. 19

Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless

e

Art. 20

Sanzione lotteria degli scontrini

Per la prima volta in Italia viene introdotta una lotteria nazionale sugli scontrini, alla quale possono partecipare le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'agenzia delle entrate. Introdurre un sorta di sistema basato sul "contrasto di interessi" attraverso la lotteria degli scontrini appare piuttosto improbabile e stravagante, anche se in Italia il "gioco a premi" è una delle principali fonte di entrate dello Stato per l'elevata pratica da parte di molti cittadini. Sicuramente sarebbe più incisivo e credibile rispetto all'obiettivo della lotta

all'evasione, effettuare una vera riforma fiscale tesa ad un reale e generalizzato "contrasto di interessi" tra il consumatore finale e gli operatori economici. Criticità da evidenziare circa la lotteria degli scontrini è l'obbligatorietà di trascrizione del codice fiscale rispetto alla singola transazione. Tale obbligo, pena sanzione amministrativa da €. 100 ad €. 500, genererà disservizi e disagi al momento del pagamento, in particolare nei momenti di massima affluenza della clientela negli esercizi commerciali in occasione di giorni festivi o festività. Viene inoltre naturale pensare che questa operazione nasconda la volontà di monitorare la capacità di spesa dei cittadini, al fine di verificarne il reddito potenziale. Una sorta di "Grande Fratello" che potrebbe causare un disallineamento delle singole posizioni, anche per effetto dell'uso improprio del codice fiscale al momento dell'acquisto.

Art. 22

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

e

Art.23

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

L'utilizzo generalizzato dei pagamenti attraverso carte di debito o credito, non può essere imposto per legge. È necessario un graduale cambio culturale e comportamentale dei cittadini oltre ad un naturale ricambio generazionale. L'Italia risulta al terzultimo posto in Europa in tema di digitalizzazione, posizione dovuta, in parte, proprio alla scarsa abitudine e poca fiducia nell'utilizzo di forme di pagamento elettroniche. Altro aspetto determinante è quello dell'eliminazione di tutti i costi diretti ed indiretti dall'uso della moneta elettronica. Detenere una carta di credito o di debito ha un costo annuale, così come poter ricevere un pagamento elettronico presuppone sostenere costi per detenere il dispositivo, per le singole transazioni ricevute e per le diverse valute di disponibilità sui versamenti. Chiaramente tutti questi costi disincentivano l'utilizzo della moneta elettronica e la previsione di un credito d'imposta pari al 30%, per i soli operatori economici con un volume d'affari non superiore ai 400 mila euro, esclusivamente di alcuni costi di quelli elencati a carico della collettività, anziché del sistema bancario, risulta totalmente inadeguato. In particolare, prevedere l'obbligo di accettazione del pagamento con carte di debito /credito anche per importi esigui di transazioni con l'introduzione di una sanzione in caso di mancata accettazione, appare iniqua e lesiva della libertà individuale dell'individuo. Inevitabilmente i maggiori costi sostenuti dagli operatori economici saranno riversati in capo ai consumatori finali mentre rispetto all'efficacia di questa norma per il contrasto all'evasione molti dubbi vengono sollevati.

Art. 32

Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17

Condivisibile ed opportuno l'intervento del Legislatore in materia Iva delle scuole guida, che interviene per sanare una situazione divenuta davvero paradossale, facendo salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente dall'entrata in vigore della presente norma. Infatti dopo molte circolari e provvedimenti dell'agenzia delle entrate sullo specifico argomento, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, molti contribuenti si sarebbero trovati ingiustamente in una situazione di possibile accertamento per i cinque anni precedenti, a causa di una errata volontà d'indirizzo in tal senso della stessa agenzia. Una situazione che a nostro avviso si sarebbe potuta evitare anche senza l'intervento

del Legislatore, con il buon senso ed il legittimo affidamento quale principio consolidato tra pubblica amministrazione e cittadini.

Art. 39

Modifica della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Molta enfasi, anche mediatica, è stata riservata alla modifica della disciplina penale in ambito tributario, in particolare con l'innalzamento delle pene ed il contestuale abbassamento delle soglie di punibilità. Fermo restando che l'evasione fiscale in Italia meriterebbe una riflessione approfondita con la collaborazione di tutte le istituzioni, e di tutti gli operatori economici e professionali del Paese, si potrebbe anche ipotizzare l'uso di metodologie alternative rispetto al semplice inasprimento della repressione. In questo momento la preoccupazione maggiore che vogliamo evidenziare è il coinvolgimento in aspetti penali di contribuenti che pur essendo trasparenti e conosciuti al fisco, non evasori, hanno dichiarato quanto dovuto, ma non sono riusciti a pagare per oggettive difficoltà finanziarie. Crediamo necessario prevedere dei correttivi in merito a tale fattispecie.

Roma, 04 novembre 2019

Il Presidente ADC
Dott. Enzo De Maggio

Il Presidente ANC
Dott. Marco Cuchel